

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

COMMISSIONI 4^a e 7^a RIUNITE

(4^a - Difesa)

(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

4^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1989

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali» (1046)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 5 e *passim*
CALLARI GALLI (PCI) 5

CAPPUZZO (DC), relatore alle Commissioni riunite per la 4^a Commissione Pag. 4, 5, 6
FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa 5
MONTINARO (PCI) 5
SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica ... 4, 5, 6
VESENTINI (Sin. Ind.) 5

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'esercito presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie»

I lavori iniziano alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali» (1046)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali».

Riprendiamo la trattazione sospesa nella seduta del 22 novembre scorso.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1984-1985 e presso la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali a decorrere dall'anno accademico 1986-1987, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione ai corsi delle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, nonchè ai fini del conseguimento delle relative lauree, gli esami superati presso l'Accademia militare e le Scuole predette.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione delle materie di ciascun corso con quelle incluse negli ordinamenti didattici dei relativi corsi di laurea universitari.

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'esercito presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie».

3. Le tabelle sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e della pubblica istruzione. Con la medesima procedura le tabelle possono essere integrate ed aggiornate.

4. Il riconoscimento di cui al comma 1 è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti previsti dall'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, con programmi approvati dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale;

b) che gli interessati risultino essere stati in possesso, all'atto dell'immissione nell'Accademia militare, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi di laurea di cui al comma 1.

5. Il riconoscimento della validità degli esami superati presso l'Accademia militare dà diritto, in presenza delle condizioni di cui al comma 4, all'ammissione al terzo anno dei corsi di laurea coerenti con i corsi di cui al comma 1.

6. La ripartizione degli ammessi alle Armi o ai Corpi dell'Accademia militare fra i diversi corsi è effettuata sulla base delle esigenze funzionali della forza armata.

A questo articolo è stato presentato, dai relatori Cappuzzo e Giagu Demartini, un emendamento volto a sostituirlo interamente come segue:

Art. 1.

1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1984-1985 e presso la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali a decorrere dall'anno accademico 1986-1987, nonchè agli allievi che abbiano frequentato i predetti istituti senza ultimare gli studi, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea delle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze statistiche, demografiche e attuariali e chimica, nonchè ai fini del conseguimento dei relativi diplomi e lauree, gli esami superati presso l'Accademia militare e le scuole predette nelle discipline riferibili ai rispettivi corsi di laurea e di diploma, con le modalità di cui alla presente legge.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è disposto sulla base della corrispondenza tra gli esami previsti dal piano di studi dei suddetti istituti militari e quelli previsti dai piani di studi del corso di laurea o di diploma prescelto. La corrispondenza è stabilita, previe intese tra il Ministero della difesa ed i consigli di facoltà delle università, anche su istanza dei singoli interessati, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale.

3. Il riconoscimento è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che gli interessati risultino essere stati in possesso, all'atto della ammissione all'Accademia militare e agli altri istituti di cui al comma 1, dei titoli di studio richiesti per accedere ai corsi di diploma e di laurea specificati nel predetto comma 1;

b) che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti previsti dall'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, con programmi approvati dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale;

c) che gli esami si siano svolti con modalità analoghe a quelle previste per le università e gli istituti di istruzione universitaria.

4. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1959, n. 397, in materia di equiparazione al biennio propedeutico di ingegneria, il riconoscimento della validità degli esami superati presso l'Accademia militare e le altre scuole di cui al comma 1, da parte di coloro che abbiano completato i relativi corsi, è titolo, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, per l'ammissione almeno al terzo anno dei corsi di laurea specificati nel comma 1.

5. La ripartizione degli ammessi alle Armi o ai Corpi dell'Accademia militare tra i diversi corsi è effettuata sulla base delle esigenze funzionali della Forza armata.

CAPPUZZO, *relatore alle Commissioni riunite per la 4^a Commissione*.
Do per illustrato l'emendamento in esame.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 1, presentato dai relatori Cappuzzo e Giagu Demartini.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

1. È abrogata la legge 22 maggio 1959, n. 397. È altresì abrogata, salvo che per la parte relativa al personale della Guardia di finanza, la legge 20 novembre 1971, n. 1095.

I relatori Cappuzzo e Giagu Demartini hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

1. La legge 20 novembre 1971, n. 1095, continua ad applicarsi esclusivamente al personale del Corpo della guardia di finanza.

VESENTINI. Cosa si intende esattamente per «personale»?

CAPPUZZO, *relatore alle Commissioni riunite per la 4^a Commissione*. In tale termine potrebbero essere inclusi anche i sottufficiali.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Sarebbe allora opportuno adottare la dizione: «al personale di cui al comma precedente del Corpo della guardia di finanza».

VESENTINI. Secondo me, sarebbe preferibile adottare la dizione: «agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza».

CAPPUZZO, *relatore alle Commissioni riunite per la 4^a Commissione*. Si è voluto tener conto anche di coloro che non portano a termine gli studi ma che pure meritano un riconoscimento.

CALLARI GALLI. Si potrebbe, allora, adottare la formulazione: «al personale di cui al comma 1 dell'articolo 1».

Poichè stiamo varando una nuova legge, sarebbe opportuno uniformare la normativa dell'Esercito a quella relativa alla Guardia di finanza.

MONTINARO. Anche perchè altrimenti rischieremmo di non tutelare adeguatamente l'allievo ufficiale.

CAPPUZZO, *relatore alle Commissioni riunite per la 4^a Commissione*. Ritengo che tutti i problemi possano essere superati adottando la seguente formulazione dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La legge 20 novembre 1971, n. 1095, continua ad applicarsi esclusivamente agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole alla nuova formulazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, testè riformulato, interamente sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge, presentato dai relatori Cappuzzo e Giagu Demartini.

È approvato.

I relatori Cappuzzo e Giagu Demartini hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 2, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 2-bis.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

CAPPUZZO, *relatore alle Commissioni riunite per la 4^a Commissione*. L'emendamento si illustra da sè.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

CAPPUZZO, *relatore alle Commissioni riunite per la 4^a Commissione*. Signor Presidente, ritengo opportuno, in considerazione sia delle modifiche introdotte dalla Commissione, sia del dibattito svoltosi in questa sede, proporre una modifica meramente formale al titolo del disegno di legge. Il titolo dovrebbe esser così riformulato: «Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta del relatore, tendente a modificare il titolo del disegno di legge.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo risultante dalle modifiche introdotte.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI